SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1427-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 ottobre 1978
(V. *Stampato n.* **2143**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 ottobre 1978

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro

---

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Le Convenzioni che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) adotta nelle sue conferenze annuali sono uno stimolo alla sempre più profonda e estesa conoscenza delle legislazioni, proposte da scienziati e tecnici, da esperti della politica, dell'imprenditoria e del sindacato, cioè dall'organizzazione tripartitica rappresentante le forze sociali più impegnate nell'ordinamento produttivo mondiale. Diventano così legislazioni-tipo, già adottate o da adottare dagli Stati partecipanti, o impegni programmatici legislativi sulla base dei princìpi proposti da Convenzioni.

L'Italia è tra i tre o quattro paesi del mondo nella graduatoria delle convenzioni adottate. Agli ultimi posti figurano Unione Sovietica e Stati Uniti. Questi ultimi da un anno si sono ritirati dall'OIL, dopo alcune prese di posizione di carattere politico da parte di Stati dell'Est e del Terzo Mondo, contrarie più che agli orientamenti politici degli Stati Uniti, alle pregiudiziali negative sull'opportunità di espressioni politiche dell'Organizzazione.

La Convenzione n. 141 sostiene e stimola i lavoratori agricoli, spesso sottoccupati e malcompensati, ad associarsi e a difendere diritti e interessi, chiedendo agli Stati di favorire e rispettare questi organismi sindacali. Salariati agricoli e lavoratori agricoli indipendenti (fittavoli, mezzadri, coltivatori diretti) possono quindi, sempre come organizzazione, partecipare allo sviluppo economico e sociale, dando il loro contributo ai problemi della riforma, dell'occupazione, delle condizioni generali di lavoro e di vita nelle zone rurali, dell'incremento e della migliore distribuzione del reddito nazionale.

Il 19 novembre 1976 il Senato ha già discusso e autorizzato la ratifica della « Convenzione europea relativa alla protezione sociale degli agricoltori » firmata a Strasburgo il 6 maggio 1974, redatta dal Consiglio d'Europa (diventata legge 12 marzo 1974, n. 140, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 23 marzo dello stesso anno).

La posizione concettuale e giuridica dell'Italia comporta la naturale approvazione della Convenzione OIL in materia.

Ma come il relatore ha avuto occasione di dire nella discussione sulla Convenzione precedentemente citata, l'Italia ha il vanto di poter dimostrare che non solo accetta e adotta le Convenzioni, ma le attua.

L'articolo 39 della Costituzione dispone che l'organizzazione sindacale è libera. Nella realtà sociale italiana sia i coltivatori diretti che i salariati agricoli vantano organizzazioni estese, efficienti e consolidate, e rappresentano forze sociali riconosciute e consultate costantemente dal Governo, dalle amministrazioni e dalle forze politiche.

La legge 30 maggio 1970, n. 300, — lo « Statuto » dei lavoratori — è uno strumento giuridico tra i più avanzati del mondo, per la difesa della dignità del lavoratore nell'azienda e fuori, per la garanzia dei diritti sindacali e delle attività associative, e per l'eliminazione delle azioni antisindacali contro il singolo lavoratore o i rappresentanti delle loro associazioni.

Nella mia dichiarazione di voto del 19 novembre 1976 affermavo, in Assemblea: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, anche degli agricoltori. La integrazione armonica nella società italiana europea di questa categoria produttiva e anche il riconoscimento dei diritti sociali europei e degli altri benefici riguardanti situazioni di malattia, maternità, invalidità e vecchiaia, decesso, infortuni, malattie professionali e carichi familiari, sono largamente rispettati dalla vigente legislazione italiana. Non si tratta quindi di buone intenzioni o di seri propositi ma di solide e concrete certezze, di sicura e tempestiva evoluzione del giusto diritto dei lavoratori tanto benemeriti.

Con queste motivazioni l'Italia è pronta a ratificare la Convenzione per i lavoratori agricoli.

La Convenzione n. 142 prevede l'impegno degli Stati a elaborare programmi di orientamento e di formazione professionale per una razionale politica dell'impiego, per la migliore realizzazione delle attitudini di ogni cittadino sia nel proprio interesse che in quello della società.

All'interno e all'esterno del sistema scolastico con la collaborazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli Stati devono predisporre metodi d'orientamento per gli studi e per il lavoro, dando inoltre notizie sul mercato, sulle possibilità d'impiego, sulle condizioni e sui vari aspetti materiali e culturali dell'attività produttiva proposta.

Anche in questo campo l'Italia non solo può ratificare l'impegno internazionale ma può presentare uno stato d'attuazione degli impegni costituzionali e internazionali soddisfacente.

Trasferite, con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, alle regioni le funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale, cioè la potestà legislativa e amministrativa, l'organizzazione e il finanziamento, la direzione e il controllo degli enti gestori, l'intera programmazione del servizio pubblico sulla base delle indicazioni del programma nazionale, numerose iniziative sono state realizzate.

Alla Camera dei deputati, la scorsa settimana, è stata votata la legge-quadro per l'istruzione professionale: una riforma preziosa per l'occupazione e l'economia nazionale, per i giovani e per la società.

Per quanto riguarda la materia dell'orientamento professionale, le recenti disposizioni sul trasferimento alle regioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sono coerenti con gli obiettivi della Convenzione n. 142, sulla valorizzazione delle risorse umane.

Anche nel nuovo provvedimento — già approvato dalla Camera e ora all'esame di questo ramo del Parlamento — sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, che continuerà la legge n. 1222 del 1971, la presenza italiana più che nello sviluppo delle risorse naturali dovrà e potrà tendere allo « sviluppo delle risorse umane ». Con l'orientamento e la qualificazione professionale — preferibilmente sul posto e anche con la cooperazione « orizzontale », cioè tra paesi in via di sviluppo, utilizzando forze e esperienze già operanti — l'Italia vuol adottare il mezzo più efficace e pronto, più produttivo e meno costoso, nella lotta alla miseria, alla disoccupazione, all'ignoranza.

La 3ª Commissione affari esteri propone quindi all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica delle Convenzioni OIL nn. 141 e 142.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 nel corso della 60ª sessione della Conferenza internazionale del Lavoro:

n. 141 concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale;

n. 142 concernente il ruolo dell'orientamento e della formazione professionale nella valorizzazione delle risorse umane.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 8 e 7 delle Convenzioni stesse.